

C11734 - SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD/RAMO DI AZIENDA DI PARODI SALDATURA
Provvedimento n. 24042

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la comunicazione della società Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A., pervenuta in data 16 novembre 2011;

VISTA la propria comunicazione inviata alla società Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. in data 15 dicembre 2011;

VISTA la successiva comunicazione della società Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A., pervenuta in data 26 luglio 2012;

VISTA la propria delibera dell'8 agosto 2012, notificata in data 21 agosto 2012, con la quale è stato disposto l'avvio del procedimento nei confronti della società Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 per la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTA la memoria difensiva della società Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A., pervenuta in data 20 settembre 2012, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81;

VISTI gli altri atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. (di seguito, Siad) è una società di diritto italiano attiva, pressoché esclusivamente in Italia, nella produzione e commercializzazione di gas tecnici (gas industriali, gas medicali, gas speciali). In relazione all'operazione di concentrazione in esame, rileva l'attività della controllata Bieffe Saldatura S.r.l. la quale, principalmente nella provincia di Cuneo (e più marginalmente in quelle di Torino, Asti e Savona), commercializza utensilerie e articoli tecnici per la saldatura, attività che comunque rappresenta una frazione molto contenuta del fatturato complessivo del gruppo di appartenenza.

Il controllo di Siad risulta congiuntamente esercitato dal gruppo statunitense Praxair (facente capo alla *holding* Praxair Inc, la cui sussidiaria italiana è titolare del 34% del capitale sociale di Siad) e dalla società finanziaria Sefin S.p.A. (attraverso la finanziaria Flow-Fin S.p.A., che detiene il rimanente 66% del capitale sociale di Siad), le quali controllano anche la società Rivoira S.p.A.. La natura congiunta del controllo deriva dalle previsioni del patto parasociale che, in particolare, prevedono il consenso di entrambe le parti per tutte le deliberazioni assembleari e del Consiglio di amministrazione.

Il fatturato conseguito dal gruppo Praxair nell'esercizio 2008 è stato complessivamente pari a 7,4 miliardi di euro, di cui [100-461] ¹ milioni di euro e [700-1.000] milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente in Italia e nel resto dell'Unione europea; la terna di valori riferita al gruppo Sefin è invece pari, rispettivamente, a 425 milioni di euro, [100-461] milioni di euro e [46-100] milioni di euro sempre per il 2008.

Oggetto di acquisizione è il ramo d'azienda della società Parodi Saldatura S.r.l. (in liquidazione dal 2011, di seguito Pasa) attivo, nell'ambito della provincia di Savona, nella commercializzazione di prodotti (apparecchiature e materiali) per la saldatura.

Il capitale sociale di Pasa, che da parte sua non controlla alcuna altra società, risulta suddiviso tra una persona fisica (che ne detiene l'80%) e due società (Arroweld Italia S.p.A. e Teka S.r.l., che ne detengono rispettivamente il 15 e il 5%).

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

Nel corso del 2008 il ramo d'azienda di Pasa oggetto di cessione ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a 2 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

La comunicazione delle parti riguardava l'acquisizione, da parte di Siad, del controllo del ramo d'azienda di Pasa indicato in precedenza mediante l'acquisto della relativa proprietà. L'operazione è stata realizzata in data 31 agosto 2009.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientrava nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione dell'operazione.

Dalle informazioni fornite e da quanto sopra esposto emerge che l'operazione di concentrazione è stata perfezionata in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione.

IV. LA POSIZIONE DELLE PARTI

Le principali argomentazioni addotte da Siad in merito all'omessa comunicazione preventiva dell'operazione in esame, argomentazioni contenute nella memoria difensiva la quale a sua volta rimanda a quanto esposto nell'ambito di un precedente procedimento istruttorio², sono riportate in quel che segue.

Sull'elemento soggettivo dell'infrazione

In relazione all'omissione contestata, la parte esclude profili di intenzionalità e di volontà di eludere dolosamente il controllo preventivo dell'Autorità, ed invoca la spontaneità della comunicazione che, seppur tardiva, è intervenuta non appena la parte si è resa conto della sua necessità.

In particolare, secondo quanto rappresentato, il ritardo della notifica è dipeso da una erronea valutazione, ad opera della parte acquirente, in merito al calcolo del fatturato di gruppo da prendere in considerazione ai fini della verifica del superamento delle soglie di legge rilevanti.

Nel dettaglio, solo in occasione di una notifica di operazione di concentrazione effettuata nel novembre 2011³, Siad si è avveduta della necessità di procedere alla notifica anche dell'operazione qui in esame. Sino a quel momento, infatti, la società non aveva propriamente considerato le implicazioni, in termini di fatturato rilevante e ai fini del controllo preventivo delle operazioni di concentrazione tra imprese, derivanti dalla struttura dei gruppi di appartenenza.

La parte acquirente, quindi, una volta approfondita la questione e con l'intento di rimediare alla propria mancanza, ha spontaneamente proceduto alla tardiva notifica all'Autorità della concentrazione in esame.

Sugli effetti concorrenziali dell'operazione

In relazione all'eventuale costituzione o rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, la parte sottolinea come gli effetti concorrenziali dell'operazione tardivamente notificata non appaiano particolarmente rilevanti, in ragione del modesto effetto di sovrapposizione tra le attività delle parti a seguito dell'acquisizione comunicata e, comunque, della inidoneità della stessa a modificare l'assetto concorrenziale del mercato di riferimento.

Sulla gravità della violazione e sul trattamento sanzionatorio

In ragione degli elementi sopraesposti, Siad ritiene che l'infrazione commessa non possa ritenersi grave e, di conseguenza, sia tale da giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria di modico valore.

In particolare, in relazione alla gravità della violazione, la parte sottolinea la propria condotta successiva all'infrazione, ed in particolare il fatto di aver proceduto -una volta resasi conto dell'omissione- prontamente e spontaneamente a comunicare all'Autorità di essere incorsa in tale omissione di notifica.

V. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'OMESSA COMUNICAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

Dagli atti del procedimento risulta che l'operazione di concentrazione summenzionata è stata realizzata in un momento precedente a quello in cui ne è stata data comunicazione, cosicché il menzionato obbligo di notifica preventiva è stato violato.

² [Cfr. provv. n. 23796, C11354 - SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD/RAMI DI AZIENDA DI MARTINELLI-I.G.C.-STELLA GAS-ZANUTTO, in Boll. n. 31/12.]

³ [Cfr. provv. n. 23092, C11360 - RIVOIRA-SIAD/IGAT, in Boll. n. 49/11.]

L'obbligo di comunicazione preventiva grava sul soggetto che direttamente acquisisce il controllo delle imprese interessate dall'operazione di concentrazione e, solo in via sussidiaria, sui soggetti che a loro volta lo controllano. Di conseguenza, nel caso in esame la responsabilità della mancata notifica deve essere attribuita, *in primis*, alla società Siad.

Sull'elemento soggettivo dell'infrazione

Con riguardo all'elemento soggettivo dell'infrazione, le circostanze accertate portano ad escludere l'esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo preventivo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione.

D'altra parte, non si è in presenza di elementi tali da configurare una fattispecie di errore scusabile. Tale ipotesi ricorre infatti solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia stato idoneo ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione di liceità del suo agire.

Nel caso di specie, l'omessa comunicazione è invece imputabile ad una manchevolezza da parte di Siad, per cui la colpevolezza dell'omissione non può essere esclusa. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi applicabile l'articolo 3 della legge n. 689/81, che prevede la responsabilità per qualsiasi azione od omissione cosciente e volontaria, *"sia essa dolosa o colposa"*.

Sull'elemento oggettivo dell'infrazione

Quanto alla gravità, la parte ha sottolineato in particolare come l'operazione di concentrazione tardivamente notificata non appaia idonea a determinare significativi mutamenti dell'assetto concorrenziale del mercato interessato.

Tale considerazione non può comunque rilevare né ai fini dell'accertamento della violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, né ai fini dell'applicabilità della relativa sanzione, ma solo relativamente alla quantificazione di tale sanzione. In effetti, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell'Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa notifica.

Irrogazione della sanzione e sua determinazione

Pertanto, accertata la violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e la sua imputabilità alla società Siad, si ritiene di dover procedere all'irrogazione della sanzione come previsto dall'articolo 19, comma 2, della medesima legge.

A tal fine, secondo l'articolo 11⁴ della legge n. 689/81⁵, occorre fare riferimento *"alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche"*.

In relazione alla gravità dell'infrazione, questa va valutata tenendo conto di una vasta gamma di fattori tra i quali, in particolare, rilevano gli effetti concorrenziali dell'operazione tardivamente notificata che, nel caso di specie e in accordo alla valutazione che segue, non appaiono essere eccessivamente restrittivi.

In merito all'azione riparatrice svolta dal responsabile dell'infrazione, vale qui richiamare la circostanza della spontaneità della comunicazione. Quanto alla durata, essa risulta pari a quasi tre anni.

VI. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello della commercializzazione di apparecchi e materiali per la saldatura in cui opera il ramo d'azienda oggetto di acquisizione.

Le apparecchiature e i materiali per la saldatura constano di diversi articoli che vengono utilizzati nei vari processi di saldatura (saldatrici, cannelli, torce, puntatrici, pinze, morsetti, fili e bacchette, elettrodi, ecc, nonché accessori vari, ivi inclusi quelli per la protezione degli operatori di saldatura quali grembiuli, maschere, strisce di protezione, ecc.).

Il mercato geografico

Dal punto di vista della rilevanza geografica, il mercato del prodotto può ritenersi di dimensione locale, trattandosi di attività di commercializzazione. Le indicazioni fornite dalle parti nel formulario di notifica (nel senso dell'esistenza di una rete distributiva significativamente frazionata e composta da svariati operatori con limitato raggio d'azione), nonché la stessa esperienza diretta di Pasa (attiva nella sola provincia di Savona), corroborano una tale ipotesi. Diversamente, nella propria successiva memoria difensiva, le parti ritengono possibile anche individuare un mercato esteso ad un livello sovranazionale, tendenzialmente europeo.

Ad ogni modo, nel caso di specie la valutazione non muterebbe anche adottando, in considerazione dell'ambito di operatività del ramo d'azienda di Pasa oggetto di acquisizione, l'ipotesi più restrittiva di un mercato circoscritto alla sola provincia di Savona.

⁴ [Relativo ai "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".]

⁵ [Recante "Modifiche al sistema penale".]

Effetti dell'operazione

Nel mercato della commercializzazione di apparecchiature e materiali per la saldatura nella provincia di Savona, infatti, secondo le stime delle parti, il peso nel 2008 del ramo d'azienda di Pasa oggetto di acquisizione risulta pari a [35-40%]. A fronte di ciò, tuttavia, la quota attribuibile nel medesimo (ristretto) ambito geografico al gruppo acquirente risulta trascurabile, essendo pari a [1-5%], corrispondente in termini assoluti a vendite per appena [omissis] euro. A ciò si accompagna la presenza, nel periodo interessato, di diversi altri operatori concorrenti.

Peraltro, i dati *ex post* riferiti al 2010 indicano una successiva considerevole flessione dell'incidenza aggregata di mercato riferibile al gruppo acquirente, che scende difatti al di sotto del [25-30%].

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione in esame, in quanto comportava l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato realizzato dall'insieme delle imprese interessate, per il periodo al quale l'operazione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'operazione sopra individuata era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l'operazione suddetta, realizzata in data 31 agosto 2009, non è stata preventivamente comunicata, in violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'operazione non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che pertanto l'Autorità, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo, per l'operazione tardivamente comunicata, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO, in ordine all'individuazione del soggetto responsabile dell'infrazione contestata, che l'operazione di concentrazione è consistita nell'acquisizione del controllo del ramo d'azienda della società Parodi Saldatura S.r.l. da parte della società Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti della sopraindicata società Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATI, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione delle sanzioni, i seguenti elementi:

- i) l'assenza di dolo da parte dell'agente;
- ii) la spontaneità della comunicazione, seppur tardiva;
- iii) la non eccessiva incidenza concorrenziale dell'operazione in esame;
- iv) il lasso di tempo intercorso prima della comunicazione all'Autorità dell'avvenuta operazione (pari a quasi tre anni);

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, a carico della società Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. nella misura di 5.000 € (cinquemila euro) per l'operazione non notificata relativa all'acquisizione del controllo del ramo d'azienda della società Parodi Saldatura S.r.l., sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO, inoltre, con riferimento alla valutazione concorrenziale dell'operazione di concentrazione in esame, che la stessa non è stata suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

ORDINA

alla società Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma complessiva di euro 5.000 € (cinquemila euro) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo del ramo d'azienda della società Parodi Saldatura S.r.l..

La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27 comma 6 della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento, la società Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella